



DELIBERA N. 28/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA'
SERENISSIMA TELEVISIONE S.R.L. (EMITTENTE PER LA
RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “CANALE
ITALIA+ LCN 71”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ARTICOLO 5-TER, COMMI 1 E 3 DELL’ALLEGATO A)
ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 04/2023 – PROC. N. 1/24/FB)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 marzo 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva*”, convertito con modificazioni dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il Decreto del Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni 13 luglio 1995, n. 385, recante “*Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex*”;



VISTO il Decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, recante “*Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 23/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e sul divieto di trasmissioni che presentano scene pornografiche*”;

VISTA la delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “*Aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificato, da ultimo, dalla Delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale n. 20 del 28 ottobre 2003, con la quale è stato istituito il CO.RE.COM. Lombardia;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al CO.RE.COM. Lombardia l’esercizio delle funzioni di “*vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata [...]*”;



con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMA, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità” ed inoltre che “l’attività di vigilanza si espleta attraverso il monitoraggio, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento della fase istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura (...);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Lombardia, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive ad esso delegate dall’Autorità, dopo aver sottoposto a monitoraggio la settimana di programmazione compresa tra il 23 ed il 29 ottobre 2023 del fornitore del servizio media audiovisivo “*Canale Italia +*”, autorizzato a trasmettere in Lombardia con LCN 71 (“*primo arco di numerazione*” di cui alla delibera n. 116/21/CONS), ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l’avvio di un procedimento sanzionatorio e, con atto Contestazione n. 04/2023 del 29 novembre 2023, ha contestato alla società Serenissima Televisione S.r.l., titolare di detto servizio, quanto segue:

- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, commi 1 e 3 dell’all. A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 25, 27 e 29 ottobre 2023 nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto (*Lotto amico*), mostrando in sovraimpressione o comunque inducendo ad utilizzare numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo, anche a tariffazione specifica, per l’acquisto di previsioni e formule da parte dei telespettatori all’ascolto;
- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 5-ter, comma 6, dell’all. A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso in data 23, 24, 25, 26, 27 e 29 ottobre 2023 nella fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 propaganda di servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili di tipo interattivo audiotex quali “linea diretta” conversazione, “messengerie vocali”, “chat line”, “one to one” (*Roberto De Col sensitivo angelologo, Maestro Sereno sensitivo, maga Lilly, cartomante Arabaki’s*);
- la presunta violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 per aver trasmesso sul canale LCN 71 (“*primo arco di numerazione*” di cui alla delibera n. 116/21/CONS) in data 23, 24 e 29 ottobre 2023 nella fascia oraria notturna (tra le ore 01:30 e le ore 05:50 circa) programmi di promozione di servizi telefonici consistenti in videoclip a carattere erotico rivolti ad un pubblico di soli adulti.

2. Deduzioni della società

La società Serenissima Televisione S.r.l., cui il citato atto di contestazione n. 04/2023 del 29 novembre 2023 è stato notificato in pari data, con nota del 21 dicembre



2023 e nel corso dell'audizione svoltasi in data 16 gennaio 2024 ha rappresentato quanto segue:

- con riferimento alla trasmissione “*Lotto amico*” si osserva che la stessa, non recando offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire beni o servizi dietro pagamento, non è identificabile come “*televendita*”, bensì va classificata come un programma promozionale di un portale multiservizi, mediante il quale il telespettatore può accedere al pronostico concernente il gioco del lotto unicamente selezionando e digitando un apposito tasto numerico per prestare il proprio consenso a un'offerta che viene formulata solo nel corso della telefonata e non durante la trasmissione televisiva; in altre parole, nel caso di specie non si tratta di una “*televendita*” in quanto l'eventuale formazione del contratto di compravendita del servizio richiesto si svolge interamente su un canale telematico diverso da quello proprio del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di un portale multiservizi;

- riguardo ai programmi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, si osserva che la fattispecie contestata non può essere ricondotta all'ipotesi normativa che si presume violata in quanto le trasmissioni oggetto di contestazione risultano prive degli elementi specifici propri della “*propaganda di servizi interattivi audiotex*” come descritta dall'articolo 5-ter, comma 6, della delibera n. 538/01/CSP, che identifica tale forma di comunicazione commerciale con i servizi “linea diretta” conversazione, “messaggerie vocali”, “chat line”, “one to one”, “hot line”. Non trattandosi di “*propaganda*” bensì di telepromozioni che si limitano a pubblicizzare la fornitura di servizi ai telespettatori, la condotta posta in essere dall'emittente non è ascrivibile all'ipotesi normativa contestata;

- quanto alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208, premesso che nell'atto n. 04/2023 del CO.RE.COM. Lombardia viene genericamente contestata la messa in onda di programmi rivolti al pubblico dei soli adulti senza indicarne la natura né chiarire le ragioni per cui gli stessi sarebbero da identificarsi come tali, in merito ai messaggi che si ritiene possano essere riferibili alla contestazione si rappresenta che:

- gli stessi sono stati irradiati in orario notturno e quindi in conformità alle disposizioni di cui all'art 1, c. 26 del D.L. 23/10/1996 n. 545, convertito dalla L. 3/12/1996 n. 650;

- i programmi non contengono immagini che, ai sensi delle linee interpretative e di indirizzo fornite dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP, possono essere qualificate come pornografiche in quanto non sono offensive del pudore, non presentano nudi integrali né esibizioni di organi genitali, non raffigurano atteggiamenti che rievocano esplicitamente gli atti della riproduzione, mentre la sola esibizione del seno nudo non integra una ipotesi di reato (cfr. Cass. Sez. III° penale del 3/10/1997, n. 8959);

- la qualificazione di programmi per soli adulti non può che riferirsi a trasmissioni la cui visione è vietata ai minori o comunque è classificata come tale in relazione agli indirizzi forniti dall'AGCOM con delibera n. 23/07/CSP; nel caso di specie, qualificare i programmi oggetto di contestazione come rivolti ad “un pubblico di soli adulti” è contrario alla realtà e al buon senso, posto che, come sopra rilevato, gli stessi non presentano oscenità né pornografia e di conseguenza stabilire che solo gli adulti possano esserne i destinatari si rivela evidentemente una semplice e infondata deduzione autoreferenziale che, come tale, è il risultato di una valutazione opinabile che ha portato a una conclusione del tutto inaccettabile; non potendo essere qualificate come



programmi “rivolti ad un pubblico di soli adulti” le trasmissioni mandate in onda possono essere irradiate anche nel primo arco di numerazione LCN;

- l'AGCOM, con delibere n. 127/23/CSP e n. 209/23/CSP, si è espressa in merito a programmi promozionali di servizi telefonici analoghi a quelli contestati valutando, tra l'altro, che non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata, ovvero che il fornitore di servizi media abbia mandato in onda trasmissioni riconducibili al novero di quelle riservate esclusivamente al pubblico adulto, considerato che nei messaggi promozionali oggetto di contestazione non si fa ricorso a rappresentazioni di natura sessuale in grado di ledere la morale, la decenza o il decoro o di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e che gli stessi sono stati irradiati in fascia oraria notturna, in cui la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa.

Il CO.RE.COM. Lombardia, con deliberazione n. 4 del 25 gennaio 2024, ha ritenuto di confermare quanto emerso nella fase istruttoria proponendo la prosecuzione del procedimento con l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

3. Valutazioni dell'Autorità

Al riguardo si ritiene parzialmente accoglibile la proposta formulata dal CO.RE.COM. Lombardia poiché, ad esito della visione delle registrazioni dei programmi oggetto di contestazione rese disponibili dal citato Comitato e della documentazione istruttoria versata in atti, si rileva quanto segue:

- nella programmazione del servizio media audiovisivo “*Canale Italia +*” si riscontra, in data 25, 27 e 29 ottobre 2023 tra le ore 09:00 e le ore 09:30, la trasmissione di programmi di intrattenimento concernenti il gioco del lotto (*Lotto amico*) nel corso dei quali vengono mostrate in sovrapposizione finestre promozionali che recano: a) pubblicità di un portale che offre una serie di servizi telefonici, tra cui è compreso anche quello delle previsioni del lotto, fruibili attraverso la digitazione di un apposito numero sulla tastiera che consente il collegamento al servizio richiesto (ad esempio il 25 ottobre alle ore 9:07); b) televendita di servizi riguardanti pronostici concernenti il gioco del lotto, priva di qualsiasi riferimento a portali multiservizi ed intesa a promuovere una numerazione telefonica per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (899.139.000) con indicazione esplicita del corrispettivo fisso da corrispondere direttamente alla risposta e delle tariffe correlate alla durata della telefonata praticate dai diversi operatori di rete fissa e mobile e (ad esempio alle ore 9:06, 9:10, 9:22 del 25 ottobre 2023; alle ore 9.03, 9:13, 9:25 del 27 ottobre 2023; alle ore 9:04, 9:10, 9:25 del 29 ottobre 2023). In proposito si osserva che il Tar del Lazio, con sentenza n. 7051 del 3 luglio 2014, ha chiarito che la televendita “*rappresenta un tipo particolare di iniziativa pubblicitaria, avente i requisiti di una vera e propria proposta di contratto ad incertam personam, che spiega specifici effetti diretti, con un preciso rilievo giuridico sotto il profilo negoziale, trattandosi di una vera e propria offerta al pubblico come configurata dall'articolo 1336 c.c.*”. Se, dunque, a norma dell'art. 1336 c.c., l'“*offerta al pubblico*” vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, ossia la causa (nel caso di specie la compravendita del servizio), l'oggetto (nel caso di specie il pronostico relativo al gioco del lotto e il relativo prezzo da



corrispondere in misura fissa all'atto della risposta e in parte variabile in relazione alla durata della telefonata) e la forma (nel caso di specie la digitazione sulla tastiera telefonica del numero a sovrapprezzo che appare sul teleschermo) del contratto stipulando, non v'è dubbio che le comunicazioni commerciali prive di qualsiasi rimando a portali multiservizi mandate in onda da "Canale Italia +" in data 25, 27 e 29 ottobre 2023 presentano tutti gli elementi atti a individuare una "offerta al pubblico" attraverso il mezzo radiotelevisivo e pertanto a qualificare le trasmissioni indicate nell'atto di contestazione come "televendita" consistente, per la definizione fornita dall'articolo 2, lett. ii) del d.lgs. n. 177/05, nell'"offerta diretta trasmessa al pubblico allo scopo di fornire un servizio dietro pagamento";

- nella programmazione del servizio media audiovisivo "Canale Italia +" si riscontra, in data 23, 24, 25, 26, 27 e 29 ottobre 2023, tra le ore 20:00 e le ore 24:00, la trasmissione di programmi promozionali inerenti a servizi di astrologia, cartomanzia ed assimilabili (*Roberto De Col sensitivo angelologo, Maestro Sereno sensitivo, maga Lilly, cartomante Arabaki's*), nel corso dei quali i conduttori, oltre a fornire consulenze telefoniche in diretta televisiva, esortano i telespettatori ad effettuare consulti in privato chiamando i numeri che appaiono in sovrapposizione (049.631111, 0432.478847, 347.3838946, 340/1830337, 351.5561640, 389.6454081, 347.0850383). Durante le trasmissioni viene precisato che contattando i numeri di rete fissa o mobile che appaiono sul teleschermo per l'intera durata dei programmi, vengono fornite tutte le informazioni per accedere ad una consulenza telefonica, ovvero concordare un appuntamento in studio privato o anche a domicilio. In proposito si osserva che la fattispecie della "propaganda" di servizi di tipo *interattivo audiotex* è regolamentata con Decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 luglio 1995, n. 385 ("Regolamento recante norme sulle modalità di espletamento dei servizi audiotex e videotex") che definisce i "servizi audiotex tutti i servizi che consentono, tramite l'uso di specifiche numerazioni della rete telefonica commutata, l'accesso a pagamento, da parte degli utenti telefonici, a informazioni o prestazioni di tipo vocale (...) rese disponibili da fornitori, direttamente ovvero tramite centri servizi (...)". In base alla definizione fornita dal citato Regolamento, pertanto, i servizi audiotex sono servizi a pagamento fruibili direttamente ed esclusivamente attraverso l'uso di numerazioni telefoniche non geografiche a tariffazione specifica ("servizi a sovrapprezzo" secondo la successiva definizione fornita dal Decreto del Ministro delle comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145), circostanza che non si riscontra nelle comunicazioni commerciali contestate, ove i conduttori si limitano a promuovere il ricorso alle proprie prestazioni professionali avvalendosi delle numerazioni geografiche o di rete mobile che appaiono sul teleschermo per ottenere un appuntamento che potrà avvenire anche personalmente in studio o a domicilio. In altre parole, nel caso di specie non si è in presenza di una "propaganda di servizi interattivi audiotex" in quanto l'eventuale formazione del contratto si svolge interamente su un canale diverso da quello telefonico e al di fuori del programma televisivo, la cui funzione è limitata alla promozione di una prestazione professionale.

- sebbene il riferimento operato dalla società Serenissima Televisione S.r.l. alle decisioni adottate in casi analoghi dall'AGCOM con delibere n. 127/23/CSP e n. 209/23/CSP non costituisce di per sé elemento che provi la conformità dei messaggi promozionali oggetto di contestazione alla normativa in materia di obblighi di



programmazione per le emittenti che trasmettono nel primo arco di numerazione, in merito alla presunta violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 si osserva quanto segue:

- contrariamente a quanto asserito dalla società Serenissima Televisione S.r.l., l'atto di contestazione n. 4/2023, riporta chiaramente e nel dettaglio il genere di programma, i giorni nonché l'orario di messa in onda a cui la presunta violazione si riferisce;

- dall'esame delle trasmissioni diffuse in data 23, 24 e 29 ottobre 2023 nella fascia oraria notturna (tra le ore 01:30 e le ore 05:50 circa) da "Canale Italia+" operante in Lombardia sul canale LCN 71 e dalla stessa descrizione operata dal CO.RE.COM. nell'atto di contestazione n. 04/2023 del 29 novembre 2023, emerge che la programmazione mandata in onda consiste in una serie di filmati recanti propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo a carattere erotico con numerazione a sovrapprezzo (prefisso 893 e 899) nel corso dei quali le protagoniste esibiscono il proprio corpo in atteggiamenti sensuali, mentre in sovrimpressione compaiono scritte intese a promuovere i servizi offerti (*Pablo Brazilian Trans, calienti sudamericane, intriganti sottomissioni, ascolta la mia prima volta, calde ragazze in linea, transex mandingo extralarge, etc...*");

- la propaganda di servizi telefonici di tipo interattivo audiotex con numerazione a sovrapprezzo del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari è oggetto di una disposizione specifica (art. 1, comma 26, del decreto legge n. 545/1996, convertito in legge n. 650/1996) che ne proibisce la trasmissione unicamente nella fascia di ascolto e di visione compresa tra le ore 07:00 e le ore 24:00 consentendone, conseguentemente, la messa in onda nella fascia oraria notturna, come avvenuto nella fattispecie oggetto di contestazione;

- come rilevato dalla società Serenissima Televisione S.r.l., sulla base dei criteri richiamati dalle delibere AGCOM n. 23/07/CSP e n. 52/13/CSP, le scene trasmesse, nel corso delle quali le protagoniste esibiscono il proprio corpo in pose sensuali senza mostrare nudità completa o visione dell'organo genitale, non sono caratterizzate da contenuti pornografici o gravemente nocivi allo sviluppo fisico o morale dei minori od ancora lesivi della dignità della persona, né le stesse possono rientrare nelle fattispecie individuate dalla giurisprudenza penale in materia di rappresentazioni oscene;

- se da un lato il legislatore, con le disposizioni di cui all'art. 29 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ha inteso realizzare un generale rafforzamento delle disposizioni poste a tutela degli utenti del primo arco di numerazione ed attribuire un particolare valore alla programmazione dell'emittenza locale assegnataria di tale arco di numerazione vietando, tra l'altro, nel corso dell'intera programmazione giornaliera, la diffusione di propaganda di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari rivolta ad un pubblico di soli adulti, dall'altro non risulta dimostrata agli atti la circostanza che costituisce il presupposto della condotta violativa contestata con il citato provvedimento n. 04/2023 del 29 novembre 2023, ovvero che il fornitore di servizi media "Canale Italia+" abbia mandato in onda trasmissioni riconducibili al novero di quelle riservate esclusivamente al pubblico adulto, considerato che nei messaggi promozionali oggetto di contestazione non si fa ricorso a rappresentazioni di natura sessuale in grado di ledere la morale, la decenza o il decoro o di nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei

minori e che gli stessi sono stati irradiati in fascia oraria notturna, in cui la programmazione deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto e della libertà di informazione e di impresa;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di non poter confermare quanto rilevato dal CO.RE.COM. Lombardia nell'atto di contestazione n. 4/2023 del 29 novembre 2023 in merito alla presunta violazione, da parte del servizio di media audiovisivo "Canale Italia+", delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, comma 6, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP nonché nell'articolo 29, comma 4, lett. c) del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 208 e di poter accogliere la proposta dello stesso Comitato limitatamente all'accertata violazione da parte del citato servizio di media audiovisivo delle disposizioni contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3 dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP per aver trasmesso, nei giorni 25, 27 e 29 ottobre 2023 nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 23:00, televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto mostrando in sovraimpressione numerazioni telefoniche per la fornitura di servizi a sovrapprezzo (prefisso 899);

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO di dover determinare la sanzione, per la singola violazione contestata, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Serenissima Televisione S.r.l. deve ritenersi di lieve gravità, in considerazione della rilevazione, nel corso di sole tre giornate di programmazione nella settimana sottoposta a monitoraggio, di episodi occasionali e di breve durata (circa 30 minuti) di violazione delle disposizioni normative in materia di trasmissione di televendite relative a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi lineari, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.



D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2022, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 154.236,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3 dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nella misura di una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50), moltiplicato per tre secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50);

CONSIDERATO, infatti, che la programmazione dei contenuti trasmessi nei giorni 25, 27 e 29 ottobre 2023 risulta diversificata e, dunque, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

UDITA la relazione della Commissaria Laura Aria, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società Serenissima Televisione S.r.l. - codice fiscale 04889670289 - con sede legale in Rubano (PD) Via Pacinotti n. 18, autorizzata alla fornitura del servizio di media audiovisivo "Canale Italia+", di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 5-ter, commi 1 e 3 dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/21.

INGIUNGE

alla citata società di versare, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 4.648,50 (quattromilaseicentoquarantotto/50) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 28/24/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.



Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 28/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte, pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba